



Torino, 19 febbraio 2018

GIOCO, VADEMECUM PER LA LETTURA DELLA LEGGE DEL PIEMONTE

La legge regionale n. 9 del 2016: “Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico” e recenti sviluppi

La Regione Piemonte si è dotata di una normativa regionale di contrasto al gioco d'azzardo patologico nel 2016. La legge di riferimento è la Legge n. 9 del 2016.

Nonostante presenti notevoli elementi di originalità, per diversi aspetti la legge piemontese Piemonte adotta norme simili a quelle contenute nelle normative di altre Regioni del Nord Italia, in particolare quelle della Regione Liguria, n.17 e 18 del 2012.

In apertura l'art. 3 ha previsto l'adozione entro novanta giorni da parte del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, di un piano di durata triennale contenente iniziative di informazione e formazione volte al contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. Tale piano è stato adottato dal Consiglio regionale nel dicembre 2017 ed ha messo a bilancio 6,8 milioni di euro volti a potenziare i servizi sanitari dedicati alle dipendenze, la formazione degli operatori e l'avvio di nuove campagne di informazione.

Alle disposizioni sulla formazione e l'informazione si aggiungono le previsioni contenute nel successivo art. 5, articolo di riferimento di molte normative regionali in materia, volte a limitare la libera offerta di gioco lecito impedendo la collocazione di apparecchi da gioco in determinate aree del territorio regionale.

Istituto Milton Friedman Institute
Palazzo Valadier,
Piazza del Popolo 18, 00187 Roma
www.friedman.it - info@friedman.it

Come per la regione Liguria, anche qui, è stata fissata una distanza minima da determinati luoghi sensibili entro la quale non potrà essere consentita l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo.

Se le norme sul cosiddetto distanziometro sono largamente diffuse vi è, in questo caso un notevole elemento di originalità rispetto alle normative della Liguria, del Friuli - Venezia Giulia, della Lombardia e del Veneto. Viene infatti fissato un limite metrico, calcolato sul percorso pedonale più breve, differenziato sulla base della popolazione residente in ogni comune: trecento metri per i comuni fino a 5.000 abitanti e cinquecento metri per tutti gli altri. Questa differenziazione tenta di aggiungere un elemento di proporzionalità alla normativa che dimostra così di tenere in qualche misura conto delle differenze tra piccoli agglomerati urbani e le altre città.

I luoghi sensibili indicati al comma 1 sono numerosi e non tutti ragionevolmente individuati. Tra questi rientrano gli istituti scolastici di ogni ordine e grado; i centri di formazione per giovani e adulti; i luoghi di culto; gli impianti sportivi; gli ospedali, le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario; le strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori; gli istituti di credito e sportelli bancomat; gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed or usati; i movicentro e le stazioni ferroviarie.

Nell'ambito della legge il ruolo dei Comuni piemontesi viene decisamente valorizzato attraverso la delega di poteri significativi sia nell'ambito della regolamentazione che in quello della sorveglianza. Questa disposizione comporterà niente più che un ulteriore frazionamento e un'applicazione non omogenea della normativa sul territorio regionale. Il comma 2 dell'art. 5, infatti, attribuendo ai comuni la possibilità di individuare ulteriori luoghi sensibili tenuto conto dell'impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica, consente di fatto a ciascun comune di prevedere misure più o meno restrittive. Oltre a ciò i Comuni dovranno prevedere all'interno degli orari di apertura, ulteriori limitazioni temporali alla somministrazione del gioco lecito, per un tempo non inferiore a tre ore. Sempre ai comuni viene infine attribuito il compito di vigilanza e di controllo¹ oltre a quello di comminazione delle sanzioni².

¹ Art. 10.

² Art. 11.

Le sanzioni previste per le violazioni delle norme contenute all'art. 5 prevedono multe da 2.000 a 6.000 euro oltre alla chiusura dei locali mediante l'apposizione dei sigilli. Sono poi previste sanzioni specifiche per singole violazioni, quali quelle sulla pubblicità o sul gioco dei minori.

L'art. 7 prevede il divieto di pubblicizzazione della nuova apertura o dell'offerta di gioco all'interno dei locali.

Di particolare interesse e rilievo, per l'attualità odierna, sono infine le disposizioni transitorie contenute nell'art. 13 in relazione all'applicabilità delle norme sulle distanze agli esercizi già attivi alla data di entrata in vigore della normativa. È stato infatti previsto un regime transitorio di adeguamento differenziato. Per quanto riguarda gli apparecchi da gioco siti all'interno di esercizi pubblici o commerciali viene fissato un termine di adeguamento di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, avvenuta il 20 maggio 2016. Per i titolari di sale gioco e scommesse il termine dalla data di entrata in vigore è stato fissato a tre anni (20 maggio 2019) prolungato a cinque (20 maggio 2021) in caso di autorizzazioni concesse dopo il 1° gennaio 2014.

Dal 20 novembre 2017, nonostante sollecitazioni per ottenere una proroga siano giunte sia dal Governo che dagli operatori del settore, la legge è divenuta pienamente applicabile per tutti gli esercizi pubblici e commerciali. Gli esercenti sono quindi tenuti a rimuovere tutti gli apparecchi da gioco siti entro i limiti definiti dall'art. 5 della legge. La mancata rimozione comporta l'esposizione dell'esercente alla comminazione delle sanzioni previste dall'art. 11 che come già richiamato arrivano fino a 6.000€ ad apparecchio e alla chiusura dell'esercizio mediante sigilli. Sul tema è stato particolarmente duro il Sottosegretario all'Economia dott. Pierpaolo Baretta che ha parlato di un grave danno erariale e che si stava adoperando per arrivare a una soluzione uniforme su tutto il territorio nazionale.

La legge piemontese, una delle più recenti in Italia in materia di limitazione all'offerta di gioco lecito, ha recepito senz'altro le esperienze delle altre regioni, cercando di superare le criticità che erano emerse in sede di contenzioso con i privati. La normativa, tuttavia, finisce col presentare obiettivamente dei caratteri ultraproibizionisti. Nel tentativo di garantire una certa razionalità e proporzionalità in rapporto alle leggi delle altre regioni del Nord Italia, prevede delle differenziazioni tanto sulla base della popolazione residente nei singoli comuni quanto nel disciplinare il regime di transitorietà, che però in sostanza

Istituto Milton Friedman Institute

Palazzo Valadier,

Piazza del Popolo 18, 00187 Roma

www.friedman.it - info@friedman.it

non presentano la necessaria ragionevolezza. La normativa infatti non è immune da critiche: resta irragionevole e illogica la previsione di diversi luoghi sensibili che sembrano difettare del bene giuridico oggetto di tutela. Oltre a ciò la previsione di distanze così elevate non potrà che riprodurre quell'effetto espulsivo del gioco lecito, teorizzato dall'Avv. Geronimo Cardia³ e posto a fondamento delle azioni contenziose di numerosi operatori del settore.

Il combinato disposto delle disposizioni della normativa analizzata creerà di fatto un regime proibizionista nel quale, a causa della completa espulsione del gioco legalizzato, potranno fiorire forme di gioco illegale solitamente controllato dalla criminalità organizzata. È in particolare per questo motivo che, come Istituto Milton Friedman, ci siamo sempre opposti con estrema durezza alle normative, che come quella in questione, prendendo a pretesto la cura delle patologie endemiche alla somministrazione di gioco lecito, finiscono per creare un danno ancora più grande in termini economici e sociali.

Il fine della nostra campagna informativa è proprio quello di far comprendere le criticità di un tale impianto normativo. Informare è la chiave per prevenire sia nell'ambito del contrasto alle patologie che in quello del contrasto alle normative superficiali e poco lungimiranti.

³ Geronimo CARDIA, *La questione territoriale. Il proibizionismo imposto al gioco lecito dalla normativa locale*, GN Media, 2016.